Ministero della sanità D.M. 27-7-2000

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2000, n. 190.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

1. I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto 14 settembre 1994, n. 741 del Ministro della sanità indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

TABELLA

Sezione A Diploma universitario

Sezione B Titoli equipollenti

Fisioterapista - Decreto 14 settembre 1994, Fisiokinesiterapista - Corsi biennali di formazione specifica ex legge 19 n. 741 del Ministro della sanità gennaio 1942, n. 86, art. 1

gennaio 1942, n. 86, art. 1 Terapista della riabilitazione - Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Decreto 10

febbraio 1974 del Ministro della sanità e normative regionali Terapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica 10

marzo 1982, n. 162 - Legge 11 novembre 1990, n. 341 Tecnico fisioterapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della

Repubblica 10 marzo 1982, n. 162

Terapista della riabilitazione dell'apparato motore - Decreto del Presidente

della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162

Massofisioterapista - Corso triennale di formazione specifica (legge 19 maggio 1971, n. 403)

2. L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di fisioterapista indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.